

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO

Per PERCORSI - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, in persona della legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Adelaide Del Grosso (C.F. DLGDL87T62A509Y), con sede legale in Avellino (AV), Piazza Libertà n. 19, C.F. e P.IVA 02354610640, PEC CONSORZIOPERCORSI@PEC.IT, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata per atto separato dall'Avv. Sabrina Mautone (C.F. MTNSRN71A41G812U), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it

Contro

SVILUPPO CAMPANIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, C.F. 06983211217, PEC sviluppacampania@legalmail.it;

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, C.F. 80011990639;

e nei confronti

di tutti i soggetti inseriti utilmente nella graduatoria finale dell'Avviso Pubblico "FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA – FRC II Edizione", da intendersi quali controinteressati, per i quali si chiede autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

della Determinazione del Direttore Generale di Sviluppo Campania S.p.A. n. 444 del 11.12.2025 - Provvedimento n. 57, comunicata a mezzo PEC in data 29.12.2025 (prot. n. 21489/2025), con cui è stata disposta l'esclusione della domanda di agevolazione ID 240924FRC0000005615 presentata dalla ricorrente;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il preavviso di rigetto prot. n. 4127 del 03/03/2025 e la comunicazione di esclusione prot. n. 21489/2025 del 29/12/2025.

FATTO

In data 29.7.2024 la Regione Campania, tramite la Società in house Sviluppo Campania S.p.A., pubblicava l'Avviso Pubblico "FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA – FRC II Edizione" (d'ora in avanti "Avviso"), finalizzato a sostenere gli investimenti materiali ed immateriali e di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI campane (**doc. 1 avviso Fondo Agevolazione**).

Il Consorzio Percorsi, Società cooperativa sociale che opera nel settore dell'assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (codice ATECO 88.10.00), presentava in data 15.10.2024 la propria domanda di agevolazione (ID 240924FRC0000005615) per un programma di spesa complessivo di € 149.901,73. Il progetto prevedeva la riorganizzazione degli uffici amministrativi dell'unica sede e, soprattutto, l'acquisto di un veicolo elettrico attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, al fine di internalizzare e potenziare il servizio di "trasporto sociale" (**doc. 2 domanda di agevolazione**).

Nella domanda, la ricorrente dichiarava, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere la qualifica di "Piccola impresa", secondo i criteri di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE e all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, requisito di ammissibilità previsto dall'art. 5 dell'Avviso. Tale dichiarazione era basata sui dati effettivi della cooperativa. In particolare, come emerge dall'analisi della domanda di agevolazione, la ricorrente ha dichiarato che l'impresa è "**Impresa Autonoma**" e che, pertanto, i dati riportati per il calcolo dimensionale "risultano dal cumulo dei dati dei conti dell'impresa richiedente". I dati aggregati e consolidati, così come dichiarati nella domanda stessa, indicavano un numero di occupati (ULA) pari a **21,13**, un fatturato di € 4.136.320 e un totale di bilancio di € 2.629.100 ed un volume di affari di € 1513.432,00 Riferito all'Anno di imposta 2021 ed € 2.487.476,00 riferito all'anno di imposta 2022 (cfr. **doc. 2 domanda di agevolazione; doc. 3 ULA PERCORSI AL 31 12 2023**).

Con nota PEC del 3.3.2025 (prot. n. 4127), Sviluppo Campania comunicava alla ricorrente un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90. La motivazione addotta era la seguente: "In sede di verifica in ordine al possesso del suddetto requisito alla data di presentazione della domanda, è stata invece riscontrata, mediante utilizzo della piattaforma InfoCamere, una dimensione

di impresa diversa da quella dichiarata come di seguito riportato: “✓ *Media, sulla base dei criteri indicati nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014*” (doc. 4 preavviso rigetto).

La Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, stabilisce i criteri per la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) (*Delibera n. 22/2020/G; SENTENZA del Consiglio di Stato num. 1020 del 2014*). La qualificazione dipende dal rispetto simultaneo di due parametri: il numero di occupati e i dati finanziari (fatturato annuo o totale di bilancio annuo) come erano, ex multis, la *SENTENZA del Consiglio di Stato num. 861 del 2019; SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Firenze num. 487 del 2019*).

Le soglie dimensionali sono le seguenti:

- **Media impresa:** occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- **Piccola impresa:** occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- **Microimpresa:** occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Successivamente, con Determinazione del Direttore Generale n. 444 del 11.12.2025 (Provvedimento n. 57), comunicata in data 29.12.2025, Sviluppo Campania disponeva la definitiva inammissibilità della domanda del Consorzio Percorsi (doc. 5: comunicazione esclusione; doc. 6: decreto inammissibilità).

La motivazione del provvedimento di esclusione, per quanto concerne la ricorrente, è duplice e testualmente recita: “*Il Proponente non ha riscontrato il Preavviso di Inammissibilità per Dimensione di Impresa (Art. 5, c1)*”.

Il provvedimento, dunque, si fonda formalmente sulla mancata presentazione di controdeduzioni al preavviso di rigetto e, nel merito, sulla presunta non veridicità della dichiarazione resa in ordine alla dimensione d'impresa, rilevata unicamente tramite la piattaforma InfoCamere.

Tale determinazione è palesemente illegittima e gravemente lesiva degli interessi della ricorrente, la quale, come risulta dalla visura camerale aggiornata, è una società cooperativa sociale a mutualità prevalente, la cui compagine è costituita da altre cooperative sociali (**doc. 7 VISURA-11.07.2024**). L'operato dell'Amministrazione, che ha acriticamente e meccanicamente applicato criteri di calcolo errati, ignorando i dati già consolidati e forniti dalla stessa ricorrente in sede di domanda, si palesa viziato da travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Tale conclusione è altresì categoricamente smentita dai bilanci d'esercizio della ricorrente, regolarmente depositati, i quali confermano inequivocabilmente sia il totale rispetto dei parametri dimensionali di Piccola Impresa sia la sua piena autonomia gestionale (cfr. **doc. 9: BILANCIO-D'ESERCIZIO-2023**; **doc. 10: BILANCIO-2024**).

Avverso tale provvedimento si insorge, pertanto, con il presente ricorso, affidato ai seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELL'AVVISO PUBBLICO. VIOLAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2003/361/CE E DELL'ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO UE 651/2014. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO D'ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Il provvedimento impugnato dichiara inammissibile la domanda della ricorrente sulla base del mancato possesso del requisito dimensionale di micro o piccola impresa, come previsto dall'art. 5 dell'Avviso. Tale conclusione, cui Sviluppo Campania è pervenuta a seguito di una verifica "mediante utilizzo della piattaforma InfoCamere", è frutto di un'istruttoria palesemente carente e di un'erronea interpretazione dei fatti e della normativa di riferimento.

L'errore dell'Amministrazione è macroscopico. Come emerge in modo inequivocabile dalla stessa domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente (**doc. 2**), il Consorzio Percorsi non solo ha dichiarato di essere una "Piccola Impresa", ma ha anche specificato di essere una "Impresa Autonoma", fornendo i dati dimensionali già calcolati in uno alle consorziate.

I dati dichiarati nella domanda, e quindi già consolidati, sono i seguenti:

- **Occupati (ULA): 21,13**
- **Fatturato: € 4.136.320**
- **Totale di bilancio: € 2.629.100**

Confrontando tali dati con le soglie previste dalla Raccomandazione 2003/361/CE e dall'Avviso per la qualifica di "Piccola Impresa", l'esito è lampante:

- Criterio degli Occupati: 21,13 ULA è ampiamente inferiore alla soglia di 50 occupati.
- Criterio Finanziario: sia il fatturato (€ 4.136.320) sia il totale di bilancio (€ 2.629.100) sono nettamente inferiori alla soglia di 10 milioni di euro.

Pertanto, la stessa dichiarazione della ricorrente, completa e trasparente, conteneva già tutti gli elementi per verificare la sussistenza del requisito. I dati, già consolidati, dimostravano senza ombra di dubbio la conformità alla definizione di "Piccola Impresa".

L'operato di Sviluppo Campania è dunque viziato da un palese travisamento dei fatti e da un grave difetto d'istruttoria. L'Amministrazione, invece di prendere atto dei dati forniti e verificarne la correttezza, ha proceduto a una propria, autonoma e oscura elaborazione tramite la "piattaforma InfoCamere", giungendo all'erroneo risultato di "Media Impresa". L'Amministrazione ha completamente ignorato i dati che la stessa ricorrente le aveva fornito, già calcolati secondo i criteri di consolidamento previsti dalla normativa.

L'affidamento esclusivo e acritico alla piattaforma InfoCamere, senza alcuna valutazione qualitativa dei dati estratti né un doveroso riscontro con quanto dichiarato nella domanda, costituisce un grave difetto d'istruttoria. Tale superficialità procedurale si pone in palese contrasto anche con le stesse regole che l'Amministrazione si è data, ed in particolare con il punto 12.2 dell'Avviso, che disciplina la "Verifica di ammissibilità". Una corretta applicazione di tale norma avrebbe imposto a Sviluppo Campania non un'indagine automatizzata e immotivata, ma una verifica puntuale della documentazione prodotta, a partire dalla domanda di partecipazione, dove la ricorrente aveva già fornito, in modo trasparente, i dati dimensionali consolidati che ne attestavano la qualifica di Piccola Impresa. L'istruttoria, pertanto, si palesa non solo carente, ma anche immotivata e superficiale, in violazione delle stesse prescrizioni della lex specialis di gara.

Un'istruttoria diligente avrebbe imposto all'Amministrazione di esaminare i documenti pubblici della società, quali i bilanci d'esercizio regolarmente depositati. Sia il bilancio al 31/12/2023 (**doc. 9**) che

quello successivo al 31/12/2024 (**doc. 10**) confermano dati dimensionali ampiamente al di sotto delle soglie della Piccola Impresa. Nello specifico, il bilancio 2023 attesta un valore della produzione di € 4.331.475 e un totale attivo di € 2.629.099, a fronte di 21,13 ULA (**doc. 3**). Il bilancio 2024 riporta un valore della produzione di € 5.628.822 e un totale attivo di € 3.246.675 (**doc. 10**). Questi dati ufficiali e certificati smentiscono in radice la classificazione di “Media Impresa” operata dall’Amministrazione.

Infine, il provvedimento è viziato da carenza di motivazione. Sia il preavviso di rigetto che il decreto finale si limitano ad affermare apoditticamente di aver riscontrato una “dimensione di impresa diversa” sulla base di non meglio specificati “dati consolidati” estratti da InfoCamere, senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito, ovvero senza indicare quali imprese siano state considerate, sulla base di quali elementi e con quale calcolo si sia giunti a un risultato diverso e contrastante con quello, parimenti consolidato, fornito dalla ricorrente. Tale modus operandi impedisce al destinatario di comprendere appieno le ragioni della decisione e di approntare una difesa efficace, violando i principi di trasparenza e di giusta motivazione dell’atto amministrativo.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO E VIZIO DEL PROCEDIMENTO.

Il provvedimento di esclusione è altresì viziato in quanto fondato, formalmente, sulla circostanza che “Il Proponente non ha riscontrato il Preavviso di Inammissibilità”.

Tale motivazione è illegittima per più ordini di ragioni.

In primo luogo, la mancata presentazione di osservazioni a seguito di un preavviso di rigetto non può, di per sé, costituire autonoma ragione di esclusione. La funzione dell’art. 10-bis L. 241/90 è quella di instaurare un contraddittorio procedimentale per consentire al privato di apportare elementi utili alla decisione finale. La scelta del privato di non presentare osservazioni non sana i vizi dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione, né la esime dal dovere di adottare un provvedimento corretto, legittimo e adeguatamente motivato nel merito.

In secondo luogo, il preavviso di rigetto inviato da Sviluppo Campania (**doc. 4**) era talmente generico da non consentire un’utile interlocuzione. Come sopra evidenziato, la comunicazione si limitava a menzionare un generico riscontro sulla “piattaforma InfoCamere” e l’esito di “Media Impresa” sulla

base di una non meglio specificata verifica. Un preavviso così formulato, omettendo di indicare con quali criteri e perché il risultato differisse da quello già fornito in domanda, non ha messo la ricorrente nelle condizioni di poter efficacemente controdedurre. La genericità del preavviso ha, di fatto, vanificato la funzione partecipativa dell'istituto, rendendo la successiva menzione della "mancata risposta" un argomento pretestuoso e illegittimo.

Pertanto, l'aver fondato l'esclusione anche su tale circostanza procedurale denota un ulteriore vizio dell'azione amministrativa, che ha utilizzato la mancata risposta del proponente come elemento corroborante di una decisione già palesemente viziata nel merito per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Ai sensi dell'art. 55 c.p.a., si chiede la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, sussistendone i presupposti di legge.

Il *fumus boni iuris* si desume agevolmente dai motivi di ricorso sopra esposti, che evidenziano la palese illegittimità dell'esclusione per macroscopico difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. L'Amministrazione ha ignorato i dati già consolidati forniti dalla stessa ricorrente in sede di domanda, che attestavano inequivocabilmente la qualifica di Piccola Impresa, pervenendo a conclusioni opposte sulla base di un'istruttoria superficiale, immotivata e contraria alla stessa *lex specialis*.

Il *periculum in mora* è grave, irreparabile e attuale. L'esclusione della ricorrente dalla procedura di finanziamento le preclude l'accesso a risorse economiche essenziali per la realizzazione di un importante progetto di investimento con finalità sociali (acquisto di un veicolo per trasporto disabili). Trattandosi di una procedura valutativa a graduatoria con una dotazione finanziaria limitata, l'esecuzione del provvedimento impugnato comporterebbe l'assegnazione dei fondi ad altri soggetti e il loro rapido esaurimento. Anche in caso di accoglimento del ricorso nel merito, la ricorrente rischierebbe di non poter più ottenere il finanziamento per carenza di risorse, subendo un danno irreversibile che vanificherebbe la tutela giurisdizionale stessa. È dunque necessario sospendere l'efficacia dell'esclusione e, per l'effetto, della graduatoria, al fine di preservare la posizione della ricorrente in attesa della definizione del giudizio.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 41, co. 4, e 49 c.p.a., nonché dell'art. 151 c.p.c., si chiede all'On.le Presidente di questo Tribunale di voler autorizzare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti utilmente nella graduatoria dell'Avviso "FRC II Edizione".

L'accoglimento del presente gravame, infatti, determinerebbe una modifica della graduatoria finale, con conseguente potenziale lesione della posizione dei soggetti attualmente ammessi al finanziamento, i quali devono essere considerati a tutti gli effetti controinteressati. La notifica individuale a ciascuno di essi risulterebbe eccessivamente onerosa e complessa, stante il numero elevato di partecipanti e la difficoltà di una loro puntuale identificazione prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. Si chiede, pertanto, che la notifica venga disposta mediante pubblicazione di un estratto del ricorso sul sito internet di Sviluppo Campania S.p.A. e della Regione Campania, nelle sezioni dedicate all'Avviso in oggetto.

Per tutto quanto sopra esposto, il **PERCORSI - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, voglia:

In via cautelare:

- Previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e di ogni atto connesso, per le ragioni esposte in narrativa.

Nel merito:

- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la Determinazione del Direttore Generale di Sviluppo Campania S.p.A. n. 444 del 11/12/2025 - Provvedimento n. 57, e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con ogni statuizione di legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Mezzi di prova e indice dei documenti prodotti:

Si offrono in comunicazione mediante deposito telematico i seguenti documenti:

1. Avviso Fondo Agevolazione
2. Domanda di agevolazione
3. ULA PERCORSI AL 31 12 2023
4. Preavviso rigetto
5. Comunicazione esclusione
6. Decreto inammissibilità
7. VISURA-11.07.2024
8. Scheda di sintesi FCR 2024
9. BILANCIO-D'ESERCIZIO-2023
10. BILANCIO-2024

Napoli, 06 gennaio 2026

Avv. Sabrina Mautone

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Napoli io sottoscritto avv. Sabrina Mautone nella qualità dichiarato ed assevero ai sensi dell'articolo 22 comma 2 CAD che il presente file informatico è conforme all'originale

**SABRINA
MAUTONE**
Firmato digitalmente da
SABRINA
MAUTONE
Data:
2026.01.07
12:22:23 +01'00'